

## *Lupus lupus non homo. Diritto umano per l'ethos degli "animali"?*

Pier Luigi Portaluri

Li ho visti stupendi e sicuri, attraversare il prato, il mantello bagnato dalla pioggia, le orecchie all'indietro, infastiditi dal vento, li ho visti scappare, coda tra le gambe, li ho visti correre verso i loro cuccioli, rigurgitare la preda, scodinzolare ai fratelli, leccare il muso alla madre, li ho visti ringhiare di paura, li ho visti ringhiare sgomenti, li ho visti dormire, li ho visti in trappola convinti fosse la fine, li ho visti attoniti in un fosso, con le zampe o la schiena spezzate da un'auto, li ho visti avvelenati ma ancora vivi sbavare, ansimare, seduti in un bosco, li ho visti feriti dal fucile, li ho visti uccisi dal fucile, li ho visti attraverso l'obiettivo e li ho visti attraverso il satellite, li ho visti nell'intimo delle loro cellule, li ho visti puri e sporcati di cane, li ho visti morti da poche ore, morti da un mese e morti da anni, intonsi come fossero spazzolati e putridi pieni di vermi, li ho visti così tanto che ho perso il conto. E di una cosa sono certa: non mi hanno mai fatto così tanta paura come l'animo di certa gente. Amate il lupo, temete l'uomo.

Mia, in G. Festa, *I figli del bosco*.

1.

In una *lectio* sugli "animali" e la musica Paolo Isotta ha parlato della fratellanza<sup>1</sup> fra esseri senzienti<sup>2</sup> (creature cioè sia umane, sia zoomorfe; evito la parola "animale": splendida un tempo<sup>3</sup>, oggi greve). È il riflesso – ci ha spiegato – dell'universale «*durch Mitleid wissend*», l'«Illuminato dalla pietas»: Parsifal, «*der reine Tor*»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Questo scritto è un iniziale approfondimento del mio contributo destinato agli *Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani* (d'imminente pubblicazione).

<sup>2</sup> P. Isotta, *De nonnullis animalium sermonibus*, in AA.VV., *Tutti gli animali, io pure, si esprimono* (Atti del convegno internazionale BIOGEM "Le Due Culture", VIII ed., Ariano Irpino, 7-11 settembre 2016), Soveria Mannelli, 2017, 65 ss., spec. 72 ss.

<sup>3</sup> «*O animal grazioso e benigno*», Paolo chiama l'amata Francesca nel celeberrimo *Capitulum V* dell'*Inferno* (confr. oggi la bella, ancorché già discussa, edizione critica della *Dantis Alagherii Comedia* – condotta col criterio dello stemma lachmanniano – per cura di F. Sanguineti, Firenze, 2001).

<sup>4</sup> R. Wagner, *Parsifal, erster Aufzug*. Parla il mistagogo Gurnemanz e ricorda il vaticinio del Re colpevole, Amfortas: «*Vor dem verwaisten Heiligtum in brünst'gem Beten lag Amfortas, ein Rettungszeichen bang erlebend: ein sel'ger Schimmer da entfloss dem Grale; ein heilig' Traumgesicht nun deutlich zu ihm spricht durch hell erschau-*

Il «puro folle», che – redarguito da Gurnemanz<sup>5</sup>, il quale «già sempre» l'attende per salvare Amfortas – si pente commosso per aver ucciso un cigno, e spezza sul proprio ginocchio arco e frecce<sup>6</sup>.

Così, da giurista, posso intendere estensivamente il motto della Redenzione del Parsifal: la compassione, ossia il soffrire insieme, ma anche il sentire insieme come legge del creato tutto (o dell'universo increato, poiché dalla compassione nasce la conoscenza redentrice).

In quell'occasione Isotta ha indicato, però, l'altra dimensione del rapporto. Quella oscura. Quella della estraneità, se non proprio della ostilità reciproca: la *Cantata profana* o *I Nove cervi fatati* di Bartok<sup>7</sup>.

Anche il diritto ha contribuito purtroppo a questa alterità separata: è un sistema che privilegia – privilegio «in pena e odio» – la distanza, di forma e di sostanza.

Anzitutto, i giuristi parlano un linguaggio che somministra l'arcano, di bruttezza rara. Penso al «terrore semantico», all'*Antilingua del brigadiere* di Italo Calvino<sup>8</sup> (ricordata pure da Pier Vittorio Mengaldo<sup>9</sup>): «la motivazione psicologica dell'antilingua è la mancanza d'un vero rapporto con la vita [...] La lingua invece vive solo d'un rapporto con la vita che diventa comunicazione, d'una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò dove trionfa l'antilingua – l'italiano di chi non sa dire “ho fatto” ma deve dire “ho effettuato” – la lingua viene uccisa».

In secondo luogo, il diritto alimenta quella distanza poiché è una categoria dello spirito umano. Se il diritto si rivolge in modo sgraziato e insidioso già agli uomini, non può essere mite nei confronti delle creature non umane.

Il diritto, comunque, è costruzione sinora *antropocentrica*.

Persino l'espressione “diritto naturale” non identifica sempre il *corpus* dei diritti che l'uomo si degna di attribuire alla natura, ma l'insieme dei diritti che

*ter Wortezeichen Mable: “durch Mitleid wissend, der reine Tor, harre sein’, den ich erkor”* («Davanti al santuario deserto Amfortas si prostrò con fervida preghiera, ansioso supplicando un segno di salvezza: ed ecco dal Graal un divino bagliore fluire; una sacra apparizione ora a lui chiaro parla in rilievo di parole luminose alla vista: “per compassione sapiente, il puro folle, costante attendilo, che io ho eletto!”»).

<sup>5</sup> «*Unerhörtes Werk! Du konntest morden, hier im heil’gen Walde, des’ Stiller Friede dich umfing? Des Haines Tiere nahten dir nicht zahm, Grüßten dich freundlich und fromm?*» «Opera inaudita! Hai potuto uccidere, qui nella foresta sacra, la cui pace silente t'avvolgeva? Non ti si accostarono mansuete le creature del bosco, salutandoti insieme pie ed amiche?».

<sup>6</sup> In questo modo – nota Isotta, *op. cit.*, 73 – Parsifal volge il suo primo *Mitleid* proprio alle creature non umane.

<sup>7</sup> La misteriosa e antichissima leggenda pagana – paradossalmente racchiusa da Bartok in una *colinda*, il tradizionale canto natalizio romeno – dei nove giovinetti che in modo irredimibile son trasformati in cervi entrando in una foresta sacra, è poi ripresa dalla splendida e dolente poesia di Ferenc Juhász, *The boy changed into a stag clamors at the gate of secrets*.

<sup>8</sup> I. Calvino, *L'antilingua*, in *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Milano, 1995, 149-154.

<sup>9</sup> Il passo di Calvino è ripreso dall'allievo di Gianfranco Folena in *Il Novecento*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di F. Bruni, Bologna, 1994, 277.

l'uomo ha deciso che gli derivino dalla natura (vedi tuttavia la prospettiva ben più ampia di Ulpiano: «*ius naturale est quod natura omnia animalia docuit*» (D. 1.1.1.3); e, prima, di Seneca, *De clementia*, I, XVIII: «*cum in servum omnia liceant, est aliquid, quod in hominem licere commune ius animantium vetet*»).

Sarebbero dunque *immutabilia* gli *iura* che all'occorrenza l'uomo – ancora lui – pretende di poter esercitare, se necessario, addirittura contro l'asserita fonte degli stessi, muovendo cioè *adversus naturam*.

Le conseguenze di questa visione insieme *estrattiva*<sup>10</sup> e distruttiva sono la separazione totale fra uomo e natura, e la connotazione della nostra era come plasmata – o sconvolta – dall'intervento umano, lanciato follemente verso la sesta estinzione di massa (riprendo il titolo dell'ormai celebre libro divulgativo di Elizabeth Kolbert<sup>11</sup>). Sesta in assoluto, la prima però non dovuta a cause naturali, poiché interamente provocata dall'uomo: l'Antropocene, dove ogni parametro d'azione discende dalla specie umana, che esercita – egemone – un dominio pieno e incontrollato.

## 2.

La *Tempesta* è – per alcuni interpreti post-colonialisti (tra gli altri, Eric Cheyfitz<sup>12</sup>) – un ottimo esempio di questo rapporto fra uomini e altri animali.

Al tempo in cui il Bardo la scrisse, era pacifico che i “selvaggi” (lì, il deforme Caleban) non potessero essere titolari di un diritto di proprietà nei territori dove vivevano: erano solo semplici abitanti – come gli altri esseri viventi – della foresta. Proprio come le “bestie”, che la abitano e basta.

Gli Europei giustificavano allo stesso modo il severo spoglio di diritti ai Nativi americani, i quali persero anche la loro qualificazione di soggetti. Non erano titolari di diritti, privati della loro natura di esseri umani poiché ignoravano il linguaggio: e non conoscere il linguaggio significa essere appunto “selvaggio”, abitare un luogo, ma non avere il diritto esserne proprietario. I selvaggi non sono. Come ci ha fatto notare Luigi Nuzzo<sup>13</sup>, persino la Carta delle Nazioni uni-

<sup>10</sup> Per il concetto di *estrazione* confr. F. Capra, U. Mattei, *Ecologia del Diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, 2017, cui adde U. Mattei, *Proprietà (nuove forme di)*, in *Enc. dir., Annali*, V, Milano, 2012, 1117 ss.

<sup>11</sup> E. Kolbert, *La sesta estinzione. Una storia innaturale*, Vicenza, 2015. Sesta poiché segue le altre cinque – *the Big Five* – non dovute all'azione dell'*Homo sapiens*.

<sup>12</sup> E. Cheyfitz, *The poetics of imperialism: translation and colonization from the Tempest to Tarzan*, New York, 1991.

<sup>13</sup> L. Nuzzo, *Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica*, in *Autonomia, unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 43, tomo II, 2014, 651 ss.

te ci parla (all'art. 73) di «*territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government*». «*Not yet*», «non ancora». Sono collettività – dice Nuzzo – «rappresentate come incapaci di autogovernarsi», e quindi «bisognose di controllo, tutela, protezione»: l'alterità che connota spazialmente questi territori «segna indelebilmente le popolazioni che li abitano, producendo allo stesso tempo anche una loro alterità culturale. Inclusi in un'altra spazialità, essi sono antropologicamente e culturalmente differenti dai cittadini metropolitani»<sup>14</sup>.

L'esproprio totale muove da quest'ordine concettuale e ideologico: s'imbeve sì del sangue delle vittime, ma lo considera sangue animale e perciò sacrificabile sull'altare della superiore e dominante cultura europea. La *Tempesta* è – sostiene Cheyfitz – una storia di usurpazione, non solo di titoli e di identità, ma anche e soprattutto di diritti.

La riflessione di Cheyfitz ci mostra un ulteriore aspetto rilevante ai fini dell'individuazione del soggetto giuridico.

La parola *persona* ha un'origine forse etrusca e una storia feconda di significati. Il lemma infatti – come tutti sanno – non indicava l'individuo. Si riferiva invece alla maschera di legno utilizzata dagli attori teatrali, con la bocca incisa in maniera pronunciata per amplificare il suono della voce. Potrebbe non essere estranea l'unione di *per* e *sonare*, «suonare attraverso». Per sineddoche, se dapprima indicava l'attore che interpretava la maschera teatrale, in seguito finì con l'indicare addirittura l'individuo.

Cheyfitz coglie il nucleo del problema: il linguaggio razionale era il *discrimen* fra *persona* (quindi soggetto) e non.

Abbiamo davanti il «sillogismo coloniale»: i “selvaggi” ἄλλογοι sono animali; solo le persone sono soggetti di diritto; dunque i “selvaggi” non sono soggetti di diritto.

Cheyfitz rifiuta questo sillogismo e lo fa utilizzando la *Tempesta*. Che è un campo di battaglia: fra il magico e il reale, fra cultura e natura, fra l'artificiale e il naturale. È lotta alla sopravvivenza, conflitto fra specie. Anche lo spettatore è ammalato da Ariel: suoni, colori, parole e versi magnifici lo perdono nella fascinazione.

Ma si può guardare al centro, dove s'intuisce un occhio che s'apre e veloce si richiude: lo spoglio della soggettività.

<sup>14</sup> L. Nuzzo, *op. cit.*, 655.

3.

Un certo cambio di paradigma si ha solo quando il pensiero anche giuridico (fondamentali i lavori di P. Singer<sup>15</sup>, T. Regan<sup>16</sup> e C.D. Stone<sup>17</sup>) ha proposto – con varietà d’accenti – l’estensione della soggettività, cioè della titolarità di diritti, ad “animali” e ambiente.

In questo modo, per un verso si è finalmente infirmato il Grande Modello Binomiale «diritto-uomo»; e, risalendo la catena concettuale, è stata – se non superata – almeno posta in discussione la Grande Dicotomia «essere umano-essere non umano» (quest’ultimo, senziente o meno). Dicotomia così radicata nella civiltà occidentale, da non consentire la nascita di una parola che possa esprimere il suo secondo lato senza ricorrere alla litote.

Entra in crisi, in generale, il famigerato postulato antropocentrico, in forza del quale l’uomo godrebbe (per generosa autoattribuzione da sopraffazione, in realtà) di una sua propria «ontologia» differenziante, di un suo ingenito (o violentemente conquistato?) plusvalore primaziale che lo distinguerebbe – ovviamente *in melius* – da ogni altro ente della Terra.

Ecco la radice dello specismo, che Peter Singer teorizza in maniera molto lucida: «il *razzista* viola il principio di eguaglianza attribuendo maggior peso agli interessi dei membri della sua razza qualora si verifichi un conflitto tra gli interessi di questi ultimi e quelli dei membri di un’altra razza. Il *sessista* viola il principio di eguaglianza favorendo gli interessi del proprio sesso. Allo stesso modo lo *specista* permette che gli interessi della sua specie prevalgano su interessi superiori dei membri di altre specie. Lo schema è lo stesso in ciascun caso».

Ma, per altro verso, si è aperto un nuovo fronte tematico e problematico: quale grado di effettività può avere questa nuova impostazione?

Il rischio, infatti, è che ogni teoria del *deumanismo giuridico* finisca per aggiungersi alle molte enunciazioni declamatorie attributive di diritti a entità diverse dall’uomo: che tentino cioè di sfuggire alla logica della persona (fisica o giuridica che sia), predicando un *tertium genus* evanescente e ottativo (secondo il monito di A. Pisanò<sup>18</sup>). Mi riferisco alla seducente – ma infestante – congerie dei «diritti del genitivo»: i diritti delle generazioni a venire, i diritti dei pianeti extra-terrestri, dell’universo intero, e così via<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> P. Singer, *Animal liberation*, 1975, ed. it. *Liberazione animale*, Milano, 2003.

<sup>16</sup> T. Regan, *The case for animal rights*, London, 1983.

<sup>17</sup> Lo scritto è del 1972, rielaborato più volte: ora C. D. Stone, *Should trees have standing?*, New York, 2010. Ne parlerò più avanti.

<sup>18</sup> A. Pisanò, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012.

<sup>19</sup> Per tutti, v. le osservazioni critiche di N. Bobbio, *L’età dei diritti*, Torino, 1990.

4.

Condizione di effettività di un diritto, invero, è che esso possa esser fatto valere in giudizio nei confronti di coloro che non intendono rispettarlo: che sia cioè – la parola non è certo tra le più eleganti – giustiziabile.

Questo aspetto era chiarissimo già ai giuristi romani, per i quali un diritto a sé stante quasi non era concepibile, risolvendosi esso nell'*actio*, cioè nella domanda rivolta da una parte a un giudice per ottenere il soddisfacimento di una sua pretesa.

Qui è il punto cruciale: attribuire o comunque riconoscere un diritto a un ente (uso volutamente, per ora, una parola molto generica) implica che questo ente sia poi in grado di farlo valere in giudizio per difenderlo da eventuali minacce.

Se quell'ente è un essere umano (cioè una «persona fisica»), può decidere consapevolmente e liberamente di adire (o meno) un giudice cui chiedere protezione di un proprio diritto che egli ritenga lesa: sempre per usare il grigio linguaggio giuridico, egli ha dunque legittimazione attiva per agire a difesa dei propri interessi.

Ma già così s'incontra subito un problema: per tutelare il diritto di un soggetto maggiorenne ma incapace di intendere e volere, ovvero di un soggetto minore, è necessario che l'ordinamento giuridico identifichi un altro soggetto che possa agire in giudizio in vece dell'incapace. Il genitore, nel caso del figlio minore. Costui avrà dunque legittimazione ad agire in luogo del soggetto incapace.

Questo è un modello generale di grande importanza in tutti gli ordinamenti giuridici. Quando un soggetto è incapace di autodeterminarsi per chiedere protezione giudiziale, l'ordinamento gli mette a disposizione un'altra figura, che disimpegni quel *munus*.

La premessa implicita è però duplice ed evidente: anzitutto, l'«ausiliato» dev'essere un ente che un dato ordinamento riconosca come soggetto giuridico, cioè come possibile centro d'imputazione di uno o più diritti, i quali entrano dunque a far parte del suo patrimonio giuridico quali diritti – appunto – soggettivi; inoltre, deve sussistere un rapporto particolare e qualificato fra quell'ente – oramai considerato soggetto giuridico – e l'«ausiliante»: il genitore, come detto, rispetto al figlio minore.

5.

Alle corte: le due questioni capitali sono infatti già delineate.

La prima. Un essere non umano è un soggetto giuridico? La seconda. Se lo è, chi – non essendo quella creatura capace di agire autonomamente – avrà diritto di potersi attivare a sua tutela?

La prima non è una questione di diritto, ma di valore. Il diritto viene dopo, sopraggiunge a ratificare una conquista.

Nulla osta, infatti, a che in un tempo e in uno spazio dati, il comune sentire di un popolo – cioè la linea di frontiera del suo spirito – riconoscano o attribuiscono soggettività giuridica a un ente che prima ne era privo. La linea andamentale dell'umanità – per quanto frammentata e piena di tornanti angosciosi – consente di veder bene questo progredire, questo avanzare almeno *sub specie juris*.

I diritti delle donne, i diritti dei *coloured*, i diritti degli omosessuali segnano infatti una sequenza di conquiste: tutte però, si noti, intraumane.

Di fronte al grande salto, all'estensione della soggettività giuridica anche nei confronti degli esseri non umani, il diritto sembra arrestarsi, incontrare il suo limite esterno ed estremo.

Il riconoscimento dell'essere senziente non umano come soggetto giuridico pone peraltro una questione derivata di importanza cruciale: quella della linea divisoria. Quale deve essere cioè la soglia minima affinché un essere non umano sia considerato senziente? Non dispongo, ovviamente, di una risposta.

Tornando comunque al tema principale, l'attribuzione della soggettività giuridica a una creatura non umana pone subito la seconda questione: essendo quella creatura incapace di determinarsi *more juridico*, chi avrà la legittimazione ad agire per tutelarla<sup>20</sup>?

6.

Per questo, gli scorsi anni '70 sono stati pieni di vita.

In Italia, come noto, le categorie rassicuranti del diritto sono travolte anche dall'ondata delle nuove rivendicazioni ambientaliste.

Si (ri-)scopre il diritto del paesaggio, che sino ad allora sonnacchiava placido e inattuato nell'art. 9 della Costituzione; e il tema della tutela dell'ambiente reclama primazia di considerazione politica e giuridica.

Nasce il concetto di interesse diffuso, distinto dall'interesse pubblico perché non imputabile formalmente a un ente (pubblico) chiamato a tutelarlo, ma riferibile comunque a una pluralità di soggetti: i quali non si riconoscono nelle politiche pubbliche di protezione, e anzi le contrastano apertamente ritenendole lacunose o addirittura lesive dell'interesse.

È la valvola di sfogo giuridico dell'indistinto magma movimentista che connota quel periodo turbinoso, e puntuale arriva sul tavolo il tema della legittimazione: chi può agire in giudizio per far valere il diritto all'ambiente, qualora

<sup>20</sup> Confr. le puntuali analisi di M. Delsignore, *La legittimazione delle associazioni ambientali nel giudizio amministrativo: spunti dalla comparazione con lo standing a tutela di environmental interests nella judicial review statunitense*, in *Dir. proc. amm.*, 2013, 3, 734 ss.

l'interesse diffuso non trovi una tutela adeguata nelle figure pubbliche chiamate dall'ordinamento a questa funzione?

La soluzione italiana è stata quella del “doppio binario” di legittimazione; il primo previsto, nel 1986, direttamente dalla legge<sup>21</sup> che quell'anno istituì finalmente il Ministero dell'ambiente e attribuì alle associazioni – titolari di alcuni requisiti formalmente previsti da quella stessa legge – la possibilità di adire il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento di atti che fossero dannosi per l'ambiente. Il secondo binario, invece, costruito dal diritto giurisprudenziale, il quale estese la legittimazione a ogni associazione, comitato *etc.* che avesse per scopo la tutela dell'ambiente e, soprattutto, fosse “vicino” al luogo minacciato<sup>22</sup>.

Come si vede, un modello tortuoso e indiretto: le creature non umane, o proprio la singola creatura, non compaiono certo in primo piano nello schema di funzionamento del modello italiano, che è filtrato da una costruzione mediata.

<sup>21</sup> Ci si riferisce alla notissima l. n. 349/1986, il cui art. 13 disciplina il riconoscimento ministeriale dello status di associazioni di protezione ambientale; e il cui art. 18, comma 5, attribuisce a queste associazioni la legittimazione a ricorrere dinanzi al Giudice amministrativo. L'applicazione giurisprudenziale di queste norme ha dato luogo a due opposti orientamenti interpretativi: un indirizzo secondo cui la l. cit. avrebbe introdotto un criterio di legittimazione *ex lege* cui si aggiunge quello elaborato dalla giurisprudenza (*ex multis*, Tar Liguria, sez. I, 18 marzo 2004, n. 267); e un secondo indirizzo, più restrittivo, per il quale l'assenza del riconoscimento ministeriale precluderebbe la legittimazione ad agire (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 1992, n. 756).

<sup>22</sup> Si tratta dell'indirizzo oggi prevalente. Confr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 492, per il quale il G.a. può valutare caso per caso la legittimazione a ricorrere e a intervenire nel processo anche in capo ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica, «purché perseguano statutariamente e in modo non occasionale obiettivi di natura ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed altresì uno stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assume lesa; di conseguenza, ai fini della legittimazione, non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, come quello della salvaguardia dell'ambiente, né l'astratta titolarità del diritto all'informazione ambientale, specie quando tale scopo associativo si risolve nell'utilizzazione delle finalità sociali ed ambientali per superare la carenza delle concrete ragioni di proposizione dell'azione giurisdizionale, fermo restando che la necessaria sussistenza del requisito dello stabile collegamento con il territorio esclude la legittimazione di quei comitati occasionali, costituiti cioè proprio ed esclusivamente al fine di ostacolare specifiche iniziative asseritamente lesive dell'ambiente o per impugnare specifici atti»; nella scia di questo ormai consolidato orientamento la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione processuale anche di comitati spontanei di cittadini, qualora questi dimostrino di avere un collegamento stabile con il territorio ove svolgono l'attività di tutela degli interessi diffusi, di avere svolto una attività protratta nel tempo e quindi di non esistere soltanto «in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti»: così, e *plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 1001; Id., sez. VI, 23 marzo 2011, n. 3107; Id., sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640. L'orientamento è condiviso anche dal Giudice di prime cure: v., per esempio, Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 11 marzo 2011, n. 398; Tar Veneto, sez. III, 25 giugno 2015, n. 718. Sull'utilizzo del criterio giurisprudenziale della c.d. *vicinitas*, cfr. Tar Lombardia, Brescia, cit., che lo utilizza in modo estensivo: «In materia ambientale, il tradizionale criterio della *vicinitas* non può essere limitato ai soli proprietari *stricto sensu* confinanti con l'area di realizzazione dell'intervento, ma deve essere inteso in senso ampio, per le intuibili ricadute sulla qualità della vita astrattamente implicate da iniziative obiettivamente incidenti sul contesto ambientale interessato, per cui ciò che rileva è non solo e non tanto la vicinanza geografica del cittadino ricorrente, ma più specificamente la possibilità di risentire delle externalità negative del progetto medesimo».



7.

Succedono tante cose interessanti nel 1972, negli Stati Uniti.

Per quel che riguarda il nostro discorso, in quell'anno – come s'è visto – Christopher D. Stone pubblica *Should trees have standing?*.

Già dal titolo si comprende che la tesi è ardita, quasi «*unthinkable*»: i *natural objects* – oltre alle creature viventi non umane, anche e persino gli alberi, i fiumi, *etc.* – hanno legittimazione (*standing*, nel linguaggio giuridico anglosassone)? Ma prima ancora, sono – o possono essere – soggetti titolari di diritti (*holders of legal rights*)?

Stone sa bene che un tale balzo in avanti può destare non solo perplessità, ma addirittura derisione aperta («*The fact is, that each time there is a movement to confer rights onto some new "entity", the proposal is bound to sound odd or frightening or laughable*»): in Italia, per esempio, accadde qualcosa di simile in seno all'Assemblea costituente quando Concetto Marchesi, insieme con altri Padri, propose di inserire la tutela del paesaggio non solo nella nostra Carta, ma addirittura fra i principi fondamentali.

Nonostante tutto ciò, il manifesto del pensiero di Stone è chiarissimo: «*I'm quite seriously proposing that we give legal rights to forests, oceans, rivers and other so-called "natural objects" in the environment-indeed, to the natural environment as a whole*». «*Quite seriously*», quindi.

Ne deriva che l'ente-soggetto, in quanto titolare di diritti, ha *standing* per adire un Giudice che lo tuteli (anche mediante un *guardian* umano che si rivolga in sua vece alla magistratura): nel senso però – si badi – che quel Giudice deve prendere in esame la lesione ingiusta che l'ente-soggetto ha patito direttamente, per cui il ristoro del torto, di carattere patrimoniale o meno, deve avvenire a esclusivo beneficio dell'ente stesso.

8.

Ma nello stesso anno 1972 la Corte suprema degli USA pronuncia una sentenza molto importante, sebbene di segno per noi in parte negativo.

È l'ormai celebre caso *Sierra Club v. Morton*<sup>23</sup>.

Un'associazione ambientalista, il Sierra Club, aveva contestato il permesso ottenuto dalla Disney di realizzare nella valle Mineral King un complesso scistico e asseriva di avere lo *standing* in quanto titolare dell'interesse a tutelare la natura della valle.

<sup>23</sup> US Supreme Court, *Sierra Club v. Morton*, 405 U.S. 727, 1972 (Dissenting Justice Douglas).

Per un verso, la Corte suprema ammise per la prima volta che un torto meritevole di tutela potesse essere anche di natura «*aesthetic, environmental or recreational*»; ma aggiunse che chi agisce in giudizio deve dimostrare di aver subito personalmente e direttamente questo torto.

Poiché però in quel caso nessuno dei componenti il Sierra Club era riuscito a dimostrare una lesione personale e diretta, la Corte decise che non vi era *standing*.

C'è un altro aspetto degno di nota: la sentenza è famosa anche perché registrò la *dissenting opinion* del giudice William O. Douglas («Wild Bill»), ad avviso del quale la legittimazione doveva riconoscersi direttamente agli *environmental objects*: «*Contemporary public concern for protecting nature's ecological equilibrium should lead to the conferral of standing upon environmental objects to sue for their own preservation. This suit would therefore be more properly labeled as Mineral King v. Morton. [...] The river, for example, is the living symbol of all the life it sustains or nourishes – fish, aquatic insects, water ouzels, otter, fish, deer, elk, bear, and all other animals, including man, who are dependent on it or who enjoy it for its sight, its sound, or its life. The river as plaintiff speaks for the ecological unit of life that is part of it*».

9.

Trent'anni dopo. 2002, Sud Africa: Cormac Cullinan pubblica *Wild Law*<sup>24</sup>, che possiamo tradurre come *Diritto della natura* o *Diritto del selvaggio*.

Come Stone, anche Cullinan ritiene che le creature non umane siano portatrici di diritti propri, e non fonte di diritti a favore dell'uomo (magari a loro discapito...). Cullinan s'ispira dichiaratamente a Thomas Berry, il celebre teologo secondo cui l'Universo è una comunione di soggetti, non un insieme di oggetti.

*Wild Law* propone una teoria generale che fonda su due grandi ordinamenti, due ambiti concentrici di diritto oggettivo: il primo, la *Great Jurisprudence*, racchiude «*the fundamental laws or principles that govern how the universe functions*»; mentre invece il secondo, la *Earth Jurisprudence*, «*can be seen as a special case of the Great Jurisprudence, applying universal principles to the governmental, societal and biological processes of Earth*»: è il diritto (umano) che regola l'agire umano, subordinato al primo ordinamento.

In caso di contrasto (antinomia) fra i due ordinamenti, chiunque ha lo *standing* per adire il Giudice onde far valere e affermare la primazia della *Great Jurisprudence* rispetto alla *Earth Jurisprudence*.

<sup>24</sup> C. Cullinan, *Wild Law: a manifesto for Earth justice*, Cape Town, 2002.

Può essere ritenuta una visione panteistica del diritto, e pone certamente una serie di problemi, ben noti ai giuristi di ogni latitudine: come si distingue la prima *Jurisprudence* dalla seconda, quali ne siano le fonti, *etc.*

È però rimarchevole il risultato: la diffusione generalizzata dello *standing*.

10.

Chiunque potrebbe dunque agire in giudizio a protezione della *Great Jurisprudence* teorizzata da Cullinan.

«Chiunque». Parola cui il diritto processuale amministrativo italiano – sempre attento a non estender troppo la legittimazione attiva – notoriamente guarda con estrema cautela.

Eppure nella nostra Costituzione già il secondo articolo parla di solidarietà. Parla però di «doveri», cioè di compiti ai quali siamo chiamati: per cui se non riceviamo la “chiamata” del potere pubblico al compimento del dovere, non vi sarebbe prestazione di solidarietà.

Ma la solidarietà può essere, oltre che un dovere, anche un vero e proprio diritto?

Nelle aree lasciate incolte dall'intervento pubblico o – peggio – mal arate (*docet* il caso argentino Cecilia, come diremo più avanti) «residua un ampio margine di bisogno, eccedente quello coperto dalla soglia di garanzia assicurata dall'intervento del potere pubblico, ovvero dall'adempimento dei doveri privati, che solitamente resta relegato in una sfera ritenuta giuridicamente irrilevante; una sfera dove operano quei comportamenti individuali o associati, spontanei e liberali, non pressati dalla minaccia di una sanzione giuridica o etica e, nondimeno, essenziali per la piena e infungibile soddisfazione del bisogno medesimo»; per cui «l'insistenza sulla partecipazione solidale del singolo pone così in risalto (non più solo la domanda del titolare del diritto sociale, bensì anche) l'offerta della prestazione sociale. Questa, di conseguenza, è ora ricollegabile, per un verso, (non più tanto al dovere, ma anche) al diritto di esercitare la solidarietà»<sup>25</sup>.

Dovrebbe essere maturo il tempo di attivare in Italia un costrutto di pensiero costituzionale con questo tenore che – tradotto sul piano concreto del rapporto fra esseri (umani e non) – attribuirebbe a chiunque (oso l'inosabile parola) la legittimazione, il diritto di agire a difesa delle creature non umane.

<sup>25</sup> V. Tondi della Mura, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2010, 4, 3.

11.

Desidero adesso ricordare brevemente un'altra strada – mi-sconosciuta, se non addirittura fraintesa volutamente – per il riconoscimento della soggettività della creature non umane: quella del ritorno all'antico, a «un altro modo di possedere»<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> P. Grossi, «Un altro modo di possedere». *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977. Confr. ora le innovative posizioni assunte da Cass., SS.uu., 14 febbraio 2011, n. 3665 (non a caso ricordata da U. Mattei, *Proprietà*, cit.): «[...] non è più possibile limitarsi, in tema di individuazione dei beni pubblici o demaniali, all'esame della sola normativa codicistica del 42, risultando indispensabile integrare la stessa con le varie fonti dell'ordinamento e specificamente con le (successive) norme costituzionali. La Costituzione, com'è noto, non contiene un'espressa definizione dei beni pubblici, né una loro classificazione, ma si limita a stabilire alcuni richiami che sono, comunque, assai importanti per la definizione del sistema positivo. Tuttavia, dagli artt. 2, 9 e 42 Cost., e stante la loro diretta applicabilità, si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale, anche nell'ambito del "paesaggio", con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della "proprietà" dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività. L'art. 9 Cost., in particolare, prevede infatti che la Repubblica tutela "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", con una affermazione, contenuta nell'ambito dei principi fondamentali, che negli ultimi anni ha costituito fondamento per una ricca legislazione in tema di beni culturali [...]. A sua volta l'art. 42 Cost., pur essendo centrato prevalentemente sulla proprietà privata, esordisce sulla significativa affermazione secondo cui la proprietà "è pubblica o privata", il che costituisce un implicito riconoscimento di una diversità di fondo tra i due tipi di proprietà. Più di recente, ancora, la riforma attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Parte II della Costituzione, ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma 2), mentre ha stabilito la competenza concorrente dello Stato e delle Regioni per ciò che riguarda la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 117, comma 3); l'art. 118 Cost., comma 3, inoltre, dispone che la legge statale disciplina "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali". Da tale quadro normativo-costituzionale, e fermo restando il dato "essenziale" della centralità della persona (e dei relativi interessi), da rendere effettiva, oltre che con il riconoscimento di diritti inviolabili, anche mediante "adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", emerge l'esigenza interpretativa di "guardare" al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica. Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, più che allo Stato-apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato-collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi; in tal modo disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali) – privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati. Ne deriva quindi che, là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del *dominium* romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini. Del resto, già da tempo, la dottrina ma anche la stessa giurisprudenza hanno fatto propria l'idea di una necessaria funzionalità dei beni pubblici, con la conseguente convinzione che il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere fonte di un beneficio per la collettività [...].».

Le forme di gestione collettiva del territorio erano (sono) la base per una gestione articolata dei beni e implicava(no) una concezione della vita in comune come valore fondamentale e preminente. Nella grande pluralità di proprietà collettive presenti in Italia – regole, università agrarie, demani comunali e così via – la protezione della natura e delle creature non umane era gestita sulla base sia di specifiche normazioni (le «regole», appunto), sia di rapporti consuetudinari frutto di un millenario “dialogo con gli elementi”, corso fra creature umane e non umane.

Questo «ambiente» giuridico-sociale era ben più disponibile a rifuggire o comunque infrangere lo schermo della soggettività solo umana – una sorta di assolutismo giuridico – riconoscendola anche agli altri “animali”.

Non a caso il diritto medievale – terreno naturale di elezione di siffatte forme di gestione dei beni – non trovava deviante il riconoscimento della soggettività non umana, sia pure in senso affittivo, instaurando persino processi (con avvocati specializzati: celebre fu Barthèlemy de Chassenée) e infliggendo sanzioni agli “animali”.

Possiamo irridere a questa dimensione del fenomeno giuridico, da noi così distante. Ma possiamo anche indossare un paio di occhiali meno distorti, e riconoscere invece che alla base vi era una concezione nello stesso tempo forte, pervasiva e inclusiva del diritto.

Detto diversamente, anche il diritto era una manifestazione del rapporto di non estraneità fra creature umane e non umane. E l’inflizione di un male all’altro essere – sia esso umano o non umano – doveva pur sempre essere regolato da norme, ritualizzato e dunque giustificato davanti alla comunità.

12.

È tempo di venire ai tempi presenti, e parlare di Cecilia: uno scimpanzé che era da anni tristemente recluso in solitudine in una gabbia di uno zoo in Argentina, a Mendoza.

Nel 2015 un’associazione di avvocati, sensibili alla tutela delle creature non umane, adisce un Giudice per ottenere una misura di *habeas corpus* e dunque la liberazione di Cecilia, domandando il conseguente suo trasferimento in un ambiente dove potesse vivere in condizioni dignitose.

La sentenza che pronuncia Maria Alejandra Mauricio – voglio ricordare il nome del magistrato – è memorabile.

Ne riporto solo qualche passo, a cominciare dall’esordio, lontanissimo dalla compostezza algida che connota lo stile delle sentenze dei nostri giudici: «*La situación actual de Cecilia nos conmueve. Si atendemos a su bienestar no será Ceci-*

*lia quien estará en deuda con nosotros sino nosotros quienes deberemos agradecerle la oportunidad de crecer como colectividad y de sentirnos un poco más humanos».*

La sentenza muove dallo stesso ragionamento di Stone intorno all'estensione progressiva dei diritti a nuove categorie di soggetti: *«En la actualidad podemos ver cómo se ha tomado conciencia de situaciones y realidades que, aunque suceden desde hace un tiempo inmemorable, antes no eran conocidas ni reconocidas por los actores sociales. Tal sería el caso de la violencia de género, del matrimonio igualitario, del derecho igualitario del sufragio, etc. Idéntica situación sucede con la conciencia sobre los derechos de los animales».*

Di qui la questione cruciale: *«¿Son los grandes simios – orangutanes, bonobos, gorilas y chimpancés – sujetos de derechos no humanos? [...] ¿Solo el ser humano puede ser considerado como persona en tanto sujeto de derecho? ¿El hombre es el único que posee capacidad de derecho?».*

La risposta della sentenza è chiarissima: *«[...] los animales son seres sintientes en tanto les comprenden las emociones básicas. Los expertos en la materia coinciden de forma unánime en la proximidad genética que tienen los chimpancés con los seres humanos y agregan que estos tienen capacidad de razonar, son inteligentes, tienen conciencia de sí mismos, diversidad de culturas, expresiones de juegos mentales, manifestaciones de duelo, uso y fabricación de herramientas para acceder a los alimentos o resolver problemas sencillos de la vida cotidiana, capacidad de abstracción, habilidad para manejar símbolos en la comunicación, conciencia para expresar emociones tales como la alegría, frustraciones, deseos o engaños, organización planificada para batallas intra-específica y emboscada de caza, poseen habilidades metacognitivas; poseen estatus moral, psíquico y físico; poseen cultura propia, poseen sentimientos de afecto (se acarician y se acicalan), son capaces de engañar, usan símbolos para el lenguaje humano y utilizan herramientas.».* Per cui *«resulta innegable que los grandes simios, entre los que se encuentra el chimpancé, son seres sintientes por ello son sujetos de derechos no humanos».*

La decisione non indulge a facili radicalismi, in ciò mostrando il suo ammi-revole equilibrio: *«en la presente no se intenta igualar a los seres sintientes – animales – a los seres humanos como así tampoco se intenta elevar a la categoría de personas a todos los animales o flora y fauna existente, sino reconocer y afirmar que los primates son personas en tanto sujetos de derechos no humanos y que ellos poseen un catálogo de derechos fundamentales que debe ser objeto de estudio y enumeración por los órganos estatales que correspondan, tarea que excede el ámbito jurisdiccional».*

Dunque Cecilia – così dispone la sentenza – è un «soggetto di diritto non umano», per cui deve essere liberata e trasferita nel più consono Santuario de Sorocaba, in Brasile, dove adesso si trova.

L'ultimo *jussum* contenuto nella sentenza, però, distoglie lo sguardo da Cecilia e si rivolge a tutti gli esseri umani: *«Recordar las siguientes reflexiones: 'Podemos*

*juzgar el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales' (Immanuel Kant). 'Hasta que no hayas amado a un animal una parte de tu alma permanecerá dormida' (Anatole France). 'Cuando un hombre se apiade de todas las criaturas vivientes, sólo entonces será noble.' (Buda). 'La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgada por la forma en que sus animales son tratados.' (Gandhi)».*

13.

Proseguiamo per questa strada, mettendo da parte però il sogno della soggettività giuridica non umana che molti ordinamenti non hanno ancora ricevuto, ritenendolo troppo futuribile (o troppo remoto): nel modello di cui posso fare appena un cenno le creature non umane continuano infatti a non avere soggettività.

Ora, ipotizzare che ogni essere umano possa essere/rappresentare una creatura non umana – priva di soggettività – significa costringere il diritto a ripensare le proprie categorie, ad allargare la propria cornice. Non tutela un proprio diritto, infatti, la persona umana che agisce a difesa di una creatura non umana, né perciò solo quest'ultima diviene oggetto di diritto.

La letteratura giuridica discute ormai apertamente di diritto transoggettivo (*transsubjektive Dimensionen subjektiver Rechte*: cfr. le suggestive riflessioni di Pasquale Femia<sup>27</sup> e di Gunther Teubner<sup>28</sup>): uno schema che va oltre lo schermo isolante della soggettività, poiché il soggetto umano attore (*plaintiff*) chiede al diritto oggettivo di superare la cornice nella quale l'ordinamento si colloca come sistema degli uomini.

È “pensiero [giuridico] poetante”, per usare l'immagine di Antonio Prete intorno alla filosofia leopardiana<sup>29</sup>.

L'impossibile conciliazione. Immaginare il diritto oltre se stesso – allargandone la cornice anche a costo di serbarne solo qualche frantume – è forse la speranza di una nuova via di ritorno allo Spirito: che è – diceva il mio grande conterraneo Francesco Calasso, chiudendo *Medioevo del diritto*<sup>30</sup> – Uno. Forse comprendo meglio il verso – orfico e così caro a Heidegger<sup>31</sup> – attribuito a Hölderlin. Il giurista è un uomo, e come tale mai deve dimenticare il monito supremo e ultimo: *Dichterisch wohnet der Mensch auf dieser Erde*.

<sup>27</sup> P. Femia, *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst (a cura di), *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts*, Tübingen, 2018, in corso di pubblicazione.

<sup>28</sup> G. Teubner, *Zum transsubjektiven Potential subjektiver Rechte*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst (a cura di), *Gegenrechte*, cit.

<sup>29</sup> A. Prete, *Il pensiero poetante. Saggio su Leopardi*, Milano, 1980-2006.

<sup>30</sup> F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954.

<sup>31</sup> M. Heidegger, *La poesia di Hölderlin*, Milano, 1988.

*Lupus lupus non homo. Diritto umano per l'ethos degli "animali"?*

Il contributo prende in esame il tema dell'estensione della soggettività giuridica (e dell'azionabilità dei diritti) alle creature non umane.

Partendo dall'assunto del diritto come costruzione essenzialmente antropocentrica, l'Autore percorre strade ancora poco battute per la considerazione di tutte le creature quali centri d'imputazione di diritti soggettivi.

La prima prende spunto dai movimenti ambientalisti degli anni '70 i quali, nel nostro Paese, hanno condotto alla tutela mediata d'interessi adespoti dinanzi al Giudice amministrativo. La seconda guarda al dettato dell'art. 2 Cost. e all'emergente concetto di un diritto attivo a erogare prestazioni in solidarietà in capo a qualunque soggetto.

L'approdo all'estensione della soggettività, peraltro, non trascura né le tradizionali forme di appartenenza collettiva del territorio ai suoi abitanti (*lato sensu* intesi) e viceversa, le quali possono assicurare una tutela fors'anche più avanzata ai diritti delle creature non umane; né le recenti teorie sui diritti transoggettivi, situazioni disancorate dal dogma positivista della definibilità soggettiva della pretesa giuridica.

*Lupus lupus non homo. Human law for animals'ethos?*

The contribution examines the topic of the extension of legal subjectivity (and of the right to judicial claim) to non-human creatures.

Starting from the assumption of law as an essentially anthropocentric construction, the Author follows paths that are still slightly beaten for the consideration of all creatures as centers of imputation of subjective rights.

The first is inspired by the environmental movements of the '70s which, in our Country, led to the mediated protection of vested interests before the administrative judge. The second looks at the dictate of art. 2 of the Constitution and the emerging concept of an active right to provide solidarity benefits for any person.

Moreover, the approach to the extension of subjectivity does not neglect either the traditional forms of collective belonging of the territory to its inhabitants (*lato sensu* intended) and vice versa, which can ensure a more advanced protection to the rights of non-human creatures; nor the recent theories on trans-subjective rights, situations disengaged from the positivist dogma of the subjective definition of the legal claim.